



IMPIANTI TERMICI < 35 kW

Campagna obbligatoria di Dichiarazione Avvenuta Manutenzione, Accertamento e Ispezione degli impianti termici ai sensi del D.Lgs n. 192/2005 e ss.mm.ii., D.g.r. n. 3502/2020, D.g.r. n. 5360/2021 e D.g.r. n. 816/2023.

Se il tuo Comune ha meno di 40.000 abitanti,
l'Autorità Competente all'esecuzione delle ispezioni sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici **è la Città metropolitana di Milano**. Questo volantino è uno strumento messo a disposizione per orientarti in modo sintetico tra i principali adempimenti previsti dalla normativa.

CALDAIE CON POTENZA INFERIORE A 35 kW: COSA DICE LA LEGGE ?

CHI CI DEVE PENSARE ...

Secondo la legge, è il Responsabile dell'impianto (cioè l'**occupante** o, nel caso l'immobile sia sfitto, il **proprietario**) che deve occuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica.

Se il Responsabile non fa eseguire la corretta manutenzione, è soggetto ad una **sanzione** da 500 € a 3.000 € (ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii.).

Sono esentati dal rispetto degli obblighi di manutenzione previsti gli impianti termici disattivati o privi di parti indispensabili per il loro funzionamento e quindi posti nella condizione di non poter funzionare oppure inseriti in processo produttivo. Il Responsabile dell'impianto dovrà riportare sul libretto che l'impianto è stato disattivato e dovrà accedere alla **Piattaforma Inlinea** <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php> di Città metropolitana di Milano per trasmettere l'apposito modulo.

... E CHI PUO' ESEGUIRLA

La manutenzione periodica deve essere affidata **ad un'impresa** in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990) e regolarmente iscritta sul sito: http://www.curit.it/cerca_manutentore

QUANDO

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste devono essere effettuate:

- secondo le indicazioni fornite dall'installatore;
- secondo le indicazioni fornite dal produttore;
- rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.


Senza queste indicazioni gli interventi devono essere effettuati con la periodicità prevista nella tabella all'art. 13 c. 4 della D.g.r. 3502/2020.

COME DICHIARARE

1. Il manutentore, completate le operazioni di controllo, pulizia ed analisi dei prodotti di combustione dell'impianto, compila il rapporto di controllo tecnico esplicitando l'avvenuto pagamento da parte dell'utente dei contributi economici previsti dalla Legge. Il **rapporto corredato dai contributi** diventa così a tutti gli effetti la **DAM - Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione***.
2. Il Manutentore ed il Responsabile dell'impianto firmano la DAM.
Il Manutentore è tenuto ad **informatizzare** la DAM sul C.U.R.I.T. entro il mese successivo alla data del rapporto. Tale operazione vale come **trasmissione** all'Autorità Competente **e solleva il Responsabile dell'impianto da qualsiasi ulteriore adempimento**.
Il Responsabile dell'impianto può controllare i dati riferiti al suo impianto accedendo alla sezione cittadini al sito del C.U.R.I.T. <http://www.curit.it/cittadini>.
3. Il Responsabile dell'impianto deve conservare tutta la documentazione cartacea (libretto d'impianto, DAM, etc.) comprese le manutenzioni intermedie.

Città metropolitana di Milano - Servizio Efficienza Energetica		CalorEfficienza-Ispezioni_Impianti Inferiori		
Estensori del documento: AT	Approvazione: RS	Codice: DC-UT-003	Rev. : 25/07/2024 – n. 11	Pag. 1 di 2

**ATTENZIONE : la DAM* (Rapporto di controllo tecnico + Contributi)
ha validità per le due stagioni termiche successive a quella in cui è stata effettuata**



QUANTO

I contributi economici previsti per Legge, da pagarsi **ogni due stagioni termiche** (la stagione termica inizia il 1° agosto di un anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo), sono così ripartiti: **7 €** (tariffa unica regionale) all'Autorità Competente ed **1 €** alla Regione Lombardia.

Per il mancato pagamento dei contributi economici, il Responsabile dell'impianto, è soggetto ad una **sanzione** da 50 € a 300 € (ai sensi dell'art.23 comma 5 lettera W della D.g.r. 3502/2020).

E SE L'IMPIANTO È NUOVO ...

Entro 6 mesi dalla data dell'installazione, se l'installatore ha inserito nel C.U.R.I.T. la scheda identificativa dell'impianto e il primo rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione, non è richiesta la presentazione della **DAM** per le due stagioni termiche successive.

FOCUS

LA TARGATURA ED IL LIBRETTO D'IMPIANTO

Ogni impianto termico deve essere dotato di una Targa identificativa univoca che viene rilasciata **gratuitamente** dall'installatore all'atto dell'installazione o dal manutentore all'atto della prima DAM.

RAFFRESCAMENTO E BIOMASSA LEGNOSA

Anche gli impianti per la climatizzazione estiva (es. condizionatori, etc.), la cui somma delle potenze termiche utili sia uguale o superiore a 12 kW e gli impianti termici alimentati a biomassa legnosa (es. stufe a pellet, etc...), devono essere:

- dotati del libretto d'impianto e della targatura;
- sottoposti a regolare manutenzione da parte di un'impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990), con rilascio del rapporto di controllo tecnico e successiva informatizzazione su CURIT.

Per approfondimenti relativi agli impianti a biomassa visitare il sito <https://www.curit.it/biomassa-legnosa-e-impianti-termici> oppure consultare la D.d.u.o n. 11237 del 28/07/2022.

Per approfondimenti: **CURIT – ARIA** <http://www.curit.it>

Città metropolitana di Milano – Servizio Efficienza Energetica - Viale Piceno, 60 – 20129 Milano
energia@cittametropolitana.milano.it http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/controllo_impianti_termici/index.html



Organizzazione con sistema di gestione per la qualità
certificato ISO 9001: 2015 n. IT 312744

Città metropolitana di Milano - Servizio Efficienza Energetica		Nome del documento: CalorEfficienza Ispezioni Impianti Inferiori		
Estensori del documento: AT	Approvazione: RS	Codice: DC-UT-003	Rev. : 25/07/2024 – n. 11	Pag. 2 di 2